

Protocollo RC n. 14696/09

## Deliberazione n. 108

### **ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Anno 2009

VERBALE N. 81

Seduta Pubblica del 30 novembre 2009

Presidenza: POMARICI

L'anno duemilanove, il giorno di lunedì trenta del mese di novembre, alle ore 16,25, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17,40 – il Presidente dispone che si proceda al quarto appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30 Consiglieri:

Angelini Roberto, Aurigemma Antonio, Berruti Maurizio, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gasperini Dino, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Masino Giorgio Stefano, Naccari Domenico, Orsi Francesco, Parsi Massimiliano, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Rossin Dario, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Storace Francesco, Todini Ludovico Maria, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Vannini Scatoli Alessandro e Visconti Marco.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Bianconi Patrizio, Cantiani Roberto, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, Ferrari Alfredo, Guidi Federico, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, Mei Mario, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuele, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Rutelli Francesco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Valeriani Massimiliano e Zambelli Gianfranco.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana e Salvador Romulo Sabio.

Partecipa altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, l'Assessore Leo Maurizio.

(O M I S S I S)

167<sup>a</sup> Proposta (Dec. G.C. del 4 novembre 2009 n. 99)

**Rinnovo della Convenzione stipulata tra il Comune di Roma, l'Istituto per il Credito Sportivo ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano per la concessione di finanziamenti agevolati per la realizzazione e/o il potenziamento di impianti sportivi su aree di proprietà comunale ed incremento del plafond dei finanziamenti concedibili.**

Premesso che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 313/2002, così come modificata ed integrata dalle deliberazioni della Giunta n. 177/2003 e del Consiglio Comunale n. 164/2003 e n. 68/2004, l'Amministrazione ha sottoscritto in data 11 ottobre 2002 apposita Convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano per la concessione di finanziamenti agevolati a favore di Concessionari di aree su cui realizzare impianti sportivi e relative opere accessorie e complementari e di Concessionari di impianti sportivi comunali, prevedendo un ammontare complessivo di mutui pari ad Euro 50.000.000,00;

Che, con provvedimento n. 379 del 19 luglio 2006, la Giunta Comunale ha proceduto al rinnovo per un ulteriore triennio della Convenzione di cui si argomenta;

Che il plafond dei finanziamenti garantibili con fideiussione comunale risulta completamente utilizzato;

Che, al fine di dare continuità alla realizzazione dei progetti formalmente approvati dall'Amministrazione Comunale ed, in particolare, degli impianti in via di completamento, la cui funzionalità è acquisibile solo ad opera ultimata, è opportuno rinnovare la Convenzione in argomento e contestualmente incrementare il valore complessivo del plafond di un'ulteriore quota pari a dieci milioni di Euro secondo lo schema di Convenzione allegato al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato che l'Istituto per il Credito Sportivo, con note del 27 ottobre e del 2 novembre 2009, ha espresso la propria disponibilità a rinnovare il rapporto di Convenzione per un periodo di 6 mesi, alle medesime condizioni previste nella predetta Convenzione ed entro i termini di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 313/2002, così come modificata ed integrata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 177/2003, che ha esteso la garanzia fideiussoria al valore complessivo delle rate annuali di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento, alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 164/2003, che ha determinato in Euro 2.500.000,00 il limite massimo di fideiussione concedibile per ciascun operatore, alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 68/2004, che ha innalzato il limite massimo di fideiussione concedibile per ciascun operatore ad Euro 6.500.000,00;

Che il Comune di Roma rilascia la garanzia fideiussoria nell'ambito della Convenzione finanziaria in argomento ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 207 del T.U.E.L. subordinatamente alle seguenti condizioni:

- a) che il progetto sia stato approvato dall'Ente Locale e sia stata stipulata una Convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;

- b) che la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) che la Convenzione regoli i rapporti tra Ente Locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera;

Che, ai sensi del comma 4 del succitato articolo, l'obbligazione nascente dal rilascio di garanzie fideiussorie concorre alla formazione della capacità di indebitamento di cui all'art. 204 del T.U.E.L.;

Considerato che l'importo delle fideiussioni correlate al suddetto incremento del fondo di garanzia di dieci milioni di Euro garantisce il rispetto dei limiti di indebitamento ex art. 204 del T.U.E.L.;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Considerato che in data 3 novembre 2009 il Dirigente Responsabile della 3<sup>a</sup> U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Dirigente

F.to: A. Tarmati";

Considerato che in data 3 novembre 2009 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Salvi";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti in narrativa

### DELIBERA

- di rinnovare la Convenzione volta alla realizzazione e/o al potenziamento di impianti sportivi tra il Comune di Roma, l'Istituto per il Credito Sportivo ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, alle medesime condizioni previste nella precedente Convenzione, stipulata in data 11 ottobre 2002 ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 313/2002, modificata ed integrata con atti della Giunta Comunale n. 177/2003, del Consiglio Comunale n. 164/2003 e n. 68/2004 e della Giunta Comunale n. 379/2006, come specificato in premessa;
- di incrementare, per l'operatività della Convenzione in argomento, di una quota pari a dieci milioni di Euro il valore del plafond dei finanziamenti assistiti da garanzia fideiussoria comunale ex art. 207 del T.U.E.L.;
- di approvare lo schema di Convenzione allegato sub "A", autorizzando il Ragioniere Generale ad apportare modifiche migliorative non sostanziali allo stesso qualora se ne presenti l'esigenza.

ALLEGATO SUB "A"

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROMA**  
**E**  
**L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO**  
**E**  
**IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO**  
**PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI**  
**FINALIZZATI AD INCREMENTARE E MIGLIORARE**  
**L'IMPIANTISTICA SPORTIVA NELL'AMBITO DEL**  
**TERRITORIO COMUNALE**  
**PREMESSO**

Che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 313/2002, l'Amministrazione ha sottoscritto in data 11 ottobre 2002 apposita Convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano al fine di promuovere un piano di interventi volti ad incrementare e migliorare l'impiantistica sportiva attraverso la concessione di finanziamenti agevolati a favore di concessionari di aree destinate ad impianti sportivi ovvero di impianti sportivi comunali;

Che, nel periodo di vigenza, con atti della Giunta Comunale n. 177/2003 e del Consiglio Comunale n. 164/2003 e n. 68/2004, alcuni termini della succitata Convenzione sono stati modificati ed integrati e tali vengono recepiti dalla presente Convenzione;

Che il Consiglio Comunale con atto n.-----del-----ha approvato di rinnovare per un ulteriore periodo la Convenzione di cui si argomenta incrementando allo scopo il plafond delle

garanzie comunali concedibili .

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

#### **TRA:**

Il Comune di Roma, codice fiscale 02438750586, di seguito per brevità denominato "Comune", rappresentato dal Dr. Maurizio SALVI, Roma (RM) il 18 agosto 1961, domiciliato per la carica in Campidoglio, via di Monte Tarpeo n.41, in qualità di Ragioniere Generale, in forza dei poteri che gli derivano dall'art. 107 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art.34 del vigente Statuto del Comune di Roma, e dal Dr. ...., nato a ..... il .....,domiciliato per la carica in Roma, via Capitan Bavastro n. 94, in qualità di Direttore Ufficio Promozione Sportiva e Gestione Impianti, ai sensi dell'art. 34 del vigente Statuto del Comune di Roma

#### **E**

L'Istituto per il Credito Sportivo di Roma, di seguito per brevità, denominato "Istituto", iscritto nell'Albo delle Banche autorizzate da Bankitalia ex art. 15 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385, iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma al n. 540312/1996, Fondo Patrimoniale € 1.032.629.277,07 al 31/12/2001, codice fiscale n. 00644160582, con sede in Roma – via Alessandro Farnese n. 1 – rappresentato dal Dr. ...., nato a ..... il ....., in qualità di Direttore Generale f.f. dell'Istituto, a ciò autorizzato dal

Dr. ...., Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo,  
giusta procura speciale del Notaio ..... del .....  
in atti

**E**

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano di seguito per brevità,  
denominato "C.O.N.I." codice fiscale n.01405170588, con sede in  
Roma Foro – Italico, rappresentato dal Dr. ...., nato  
a ..... il ....., in qualità di Presidente del  
Comitato Provinciale del CONI di Roma, a ciò autorizzato dal  
Dr. ...., Presidente del CONI, giusta procura del  
Notaio ..... del ..... in atti,

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART.1**

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del  
presente atto.

**ART. 2**

(Finalità)

Allo scopo di proseguire la realizzazione del piano di  
interventi teso alla costruzione, manutenzione, restauro,  
ristrutturazione ed acquisto attrezzature di impianti sportivi, il  
Comune di Roma, l'Istituto ed il C.O.N.I. si impegnano a  
finanziare il previsto programma di interventi di impiantistica  
sportiva per un ammontare pari a € 10.000.000,00 (euro  
diecimilioni).

In particolare, l'Istituto concederà, a proprio insindacabile giudizio e tenuto conto del parere tecnico espresso sul progetto dal CONI, mutui agevolati fino a concorrenza del suddetto importo di € 10.000.000,00 ( eurodiecimilioni) .

#### ART.3

##### (Beneficiari)

Possono beneficiare dei finanziamenti e della connessa garanzia i concessionari delle aree di proprietà comunale sulle quali è stata approvata la realizzazione dell'impianto sportivo e delle relative opere accessorie e complementari annesse e connesse nonché i concessionari degli impianti sportivi comunali.

I soggetti beneficiari devono essere, altresì, in possesso dei requisiti previsti dal vigente Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo .

#### ART. 4

##### (Condizioni di finanziamento)

L'Istituto si impegna a concedere ai soggetti di cui al precedente art. 3 un mutuo per un importo pari al 95% del progetto esecutivo, così come risultante dal quadro economico redatto in conformità alle norme vigenti in materia di opere pubbliche ed approvato dal Comune, previo ottenimento del parere favorevole del competente Organo del C.O.N.I. ed entro il limite massimo per ciascun operatore di € 6.500.000,00.

Il mutuo potrà avere durata decennale o quindicennale in base alle scelte espresse dal mutuatario.

Il tasso di interesse da applicare all'operazione sarà quello risultante dal "Piano Operativo" vigente presso l'Istituto al momento della concessione del mutuo.

#### ART. 5

(Contributo in conto interessi)

L'Istituto concederà, inoltre, ai concessionari mutuatari un contributo in conto interessi nella misura prevista per i mutui convenzionati dal "Piano Operativo" vigente al momento della concessione del mutuo.

L'importo di detto contributo sarà detratto dalla rata annuale di ammortamento, alla data di scadenza di ogni singola rata, ai sensi dell'art. 5 , comma 2 della legge n. 1295/1957 e successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 6

(Condizioni per il rilascio della fideiussione comunale a favore dell'Istituto)

Il Comune si impegna a rilasciare idonea fideiussione atta a garantire l'intero finanziamento concesso dall'Istituto, alle condizioni normative previste dall'art. 207 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con decorrenza e durata pari all'ammortamento del mutuo stesso.

Il Comune iscriverà sul proprio bilancio l'ammontare del relativo onere, riferito a ciascuna rata di ammortamento in scadenza.



## ART. 7

(Condizioni per il rilascio della fideiussione a favore del  
Comune di Roma)

Il Concessionario dovrà garantire il Comune di Roma mediante polizza fideiussoria rilasciata da primario istituto bancario e/o assicurativo pari al 10% dell'importo erogato sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.

## ART. 8

(Domanda di finanziamento)

La domanda di finanziamento, che dovrà essere presentata direttamente all'Istituto per il Credito Sportivo, dovrà essere corredata, oltre che della documentazione richiesta dall'Istituto, del progetto esecutivo, debitamente approvato dagli organi comunali competenti, nonché di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri, concessioni, licenze e nulla osta che assicurino il rispetto della normativa vigente.

L'accoglimento del finanziamento è subordinato alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:

- investimento da parte del concessionario di capitale proprio in misura non inferiore al 5% del valore complessivo dell'investimento quale risultante dal quadro economico finanziario presentato;

- regolare situazione finanziaria, economica e contabile del concessionario ed inesistenza a suo carico di pregiudizievoli di qualsivoglia natura tra cui protesti, procedure esecutive, iscrizione di ipoteche giudiziali, segnalazioni presso la centrale

rischi della Banca d'Italia di crediti in sofferenza, provvedimenti o procedimenti penali per l'applicazione di pene, misure di sicurezza, sanzioni accessorie, pecuniarie o interdittive o sospensive;

- presentazione di tutte le autorizzazioni, ivi compresa la dichiarazione che attesti la proprietà del Comune delle aree oggetto di concessione, il nulla osta della sovrintendenza archeologica o paesaggistica o in alternativa dichiarazione comunale attestante che le aree interessate non siano soggette a vincoli archeologici o paesaggistici.

#### ART. 9

(S.A.L. e percentuale di finanziamento richiedibile)

I finanziamenti verranno erogati in base a successivi Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.).

Detti S.A.L., debitamente sottoscritti dal Direttore dei lavori ai sensi di legge e muniti del nulla osta della Commissione di collaudo, potranno essere presentati per importi:

- non inferiori al 10% dell'importo totale del quadro economico, allegato ai progetti esecutivi approvati dal Comune, quando questo sia pari o inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);

- non inferiori al 5% dell'importo totale del quadro economico, allegato ai progetti esecutivi approvati dal Comune, quando questo sia superiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

## ART.10

## (Procedura di vigilanza)

Al controllo ed alla vigilanza in fase di esecuzione delle opere provvede una apposita commissione di collaudo, nominata dall'Amministrazione Comunale, le cui spese, previste nel quadro economico dei lavori alla voce "somme a disposizione", sono a carico del concessionario. Per il collaudo delle opere si applica la normativa vigente in materia di lavori pubblici.

## ART.11

## (Inadempimenti relativi ai mutui concessi dall'Istituto)

In caso di mancato pagamento da parte del Concessionario/mutuatario di 3 (tre) rate consecutive del mutuo concesso dall'Istituto, il Comune si obbliga a pagare le somme dovute per le tre rate maggiorate della quota degli interessi di mora, maturata dalla data di richiesta delle predette somme, da effettuarsi entro 15 giorni dalla scadenza della terza rata insoluta, e fino al pagamento delle stesse, restando a carico del concessionario/mutuatario e/o altro eventuale Garante la quota degli interessi di mora maturati dalla data di scadenza di ciascuna rata insoluta e fino alla predetta data di richiesta all'Amministrazione Comunale.

L'Istituto, pertanto, si obbliga a non escutere la fideiussione rilasciata dal Comune in presenza dei pagamenti effettuati come sopra convenuto, anche in caso di ripetuti inadempimenti del

mutuatario.

Rimane, in ogni caso, fermo il diritto di rivalsa del Comune nei confronti del Concessionario inadempiente per tutte le somme a qualsiasi titolo pagate ai sensi del presente articolo attraverso l'escussione della polizza.

#### ART.12

(Procedura di revoca)

In caso di grave inadempienza da parte del Concessionario rispetto agli obblighi rinvenienti dalla concessione dell'area e/o dell'impianto, o del mancato pagamento di 3 (tre) rate consecutive del mutuo, è in facoltà del Comune revocare la concessione di cui sopra.

Qualora l'Istituto avesse già erogato parte dei finanziamenti concessi, il Concessionario subentrante acquisirà la qualifica di mutuatario attraverso l'accollo del mutuo.

#### ART.13

(Ulteriori obblighi delle parti)

L'Istituto si impegna a comunicare al Comune i finanziamenti concessi e le quote di essi di volta in volta erogate.

La comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi:

- il soggetto beneficiario e l'ubicazione dell'impianto;
- l'ammontare del mutuo concesso e l'importo erogato.

Il Comune si impegna:

- a comunicare all'Istituto l'eventuale revoca della

concessione.

#### ART.14

(Durata - recesso - risoluzione)

La Convenzione avrà una validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo facoltà per ciascuna delle parti di recedere dalla stessa con preavviso di almeno 1 mese da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata e/o telegramma, e salvo facoltà di proroga sulla base di specifiche intese da raggiungersi tra le Parti.

Gli obblighi assunti ai sensi del presente atto si convengono tutti come essenziali, talché la violazione anche di uno solo di essi legittimerà la/e parte/i non inadempiente/i a dichiarare *de iure* risolta la Convenzione ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

In ogni caso l'esercizio della facoltà di recesso e/o del diritto di risoluzione, di cui ai commi precedenti, non avrà effetto se non con l'estinzione di tutte le operazioni in essere ed il soddisfacimento di ogni credito dell'Istituto nei limiti in precedenza previsti. E' comunque sospesa la concessione di nuovi finanziamenti dalla data di ricezione del preavviso e/o della dichiarazione di risoluzione di cui sopra.

#### ART.15

(Elezione di domicilio)

A tutti gli effetti della Convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, nonché per tutte le comunicazioni e

notifiche, anche processuali, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi come indicate in premessa.

Ogni variazione del domicilio così eletto avrà efficacia solo se comunicata alle altre parti a mezzo lettera raccomandata.

ART.16

(Foro competente)

Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione della Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART.17

(Norme finali)

Il presente atto è redatto in quattro copie originali, una per ciascuna parte contraente ed una per l'Ufficio del Registro, qualora ne sorga il caso d'uso; le relative spese e quelle annesse, connesse e/o comunque dipendenti saranno a carico del soggetto richiedente.

Roma,

La Segreteria Generale comunica che la VI Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 17 novembre 2009, ha espresso parere favorevole all'ulteriore iter e che la I Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 18 novembre 2009, ha espresso parere favorevole all'unanimità.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE invita quindi il Consiglio alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 29 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Storace, Todini e Torre.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Aiuti, Angelini, Aurigemma, Azuni, Berruti, Bianconi, Casciani, Ciardi, Cirinnà, Cochi, De Luca A., De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Fioretti, Gasperini, Gazzellone, Gramazio, Marroni, Masini, Masino, Mennuni, Parsi, Piccolo, Pomarici, Quarzo, Rocca, Rossin, Storace, Todini, Torre e Vannini Scatoli.

La presente deliberazione assume il n. 108.

(O M I S S I S)

**IL PRESIDENTE**  
**M. POMARICI**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
**M. SCIORILLI**

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal .....  
al ..... e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del  
**30 novembre 2009.**

*Dal Campidoglio, li .....*

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....